

Invalidità civile – Pensione di inabilità civile – Requisiti reddituali – Reddito assoggettabile ad IRPEF - Somme percepite dalla pensionata quale disinvestimento di un fondo pensionistico complementare già tassate alla fonte e corrisposte in un'unica soluzione.

Corte di Appello di Brescia – 18.01.2018 n. 537 – Pres. Nuovo – Rel. Finazzi – INPS (Avv.ti Savona, Maio) – S.L. (Avv.ti Oldrini, Dalla Venezia).

Ai fini del superamento dei limiti reddituali per il riconoscimento del diritto a pensione di inabilità civile rientrano nel concetto di reddito assoggettabile ad IRPEF anche le somme percepite dalla pensionata quale disinvestimento di un fondo pensionistico complementare, ancorché già tassate alla fonte e corrisposte in un'unica soluzione.

FATTO - Con la sentenza appellata n. 2/2017 in data 24 gennaio 2017, il Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto la domanda proposta da S.L. nei confronti dell'Inps, ed ha accertato il diritto della stessa di percepire la pensione di inabilità anche per l'anno 2011, condannando l'Inps a restituire alla ricorrente i ratei di prestazione trattenuti, oltre accessori di legge e anche oltre spese di lite.

Il giudice, aderendo alla tesi della S., ha ritenuto che quest'ultima, diversamente da quanto opinato dall'Inps, nell'anno 2010 non aveva affatto superato il limite di reddito dichiarato ai fini Irpef per potere beneficiare della prestazione assistenziale, in quanto la somma che le era stata liquidata dalla Banca Intesa San Paolo a conclusione del rapporto bancario aperto nel 1998 (e pari all'importo di € 18.506,41) mediante adesione ad un fondo di previdenza aperto, oltre ad essere tassata alla fonte e quindi a non essere assoggettata ad Irpef, riguardava un disinvestimento di capitale, e dunque la stessa non costituiva reddito, ma mera riscossione di un capitale già di spettanza della ricorrente.

Ha ritenuto che una simile entrata poteva rilevare ai fini del superamento dei limiti di reddito per godere della pensione di inabilità, soltanto limitatamente alla componente del provento conseguente all'investimento del capitale (interessi, premi o altra forma di remunerazione), e non con riferimento al capitale in sé, investito e riscosso, come d'altro canto previsto anche dallo stesso Inps nelle proprie circolari.

Poiché l'Inps aveva considerato l'intera somma disinvestita dalla ricorrente e poiché non vi era né prova né allegazione che il solo provento dell'investimento operato dalla ricorrente avrebbe comportato il superamento del limite di legge, ha ritenuto illegittima la revoca della pensione di inabilità disposta dall'Inps per nell'anno 2011, per superamento dei limiti di reddito.

Avverso la sentenza, con atto depositato il 12 maggio 2017, l'Inps ha proposto appello chiedendo l'integrale riforma della pronuncia, con rigetto della domanda spiegata dalla ricorrente.

Questa si è costituita tempestivamente in giudizio ed ha resistito all'impugnazione, chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa con sentenza del cui dispositivo è stata data pubblica lettura.

DIRITTO - L'appello merita accoglimento.

Occorre premettere, in fatto, che la sig.ra S. è titolare di pensione di inabilità civile ai sensi della L.118/1971, dal dicembre 2007.

Nell'anno 2010 ella ha percepito, in aggiunta al reddito dalla stessa dichiarato di € 13.345,00, la somma lorda di € 18.506,41 (pari alla somma netta di € 14.575,09), erogata dalla Banca Intesa San Paolo s.p.a., Ramo Vita, quale capitale maturato nel "Fondo Pensione Aperto PrevidSystem", intestato alla medesima ricorrente.

Questo secondo importo è stato esposto dalla ricorrente nella dichiarazione dei redditi, nel quadro delle somme da non assoggettare ad Iperf, in quanto già tassate alla fonte.

L'Inps, con comunicazione del 14 ottobre 2014, ha proceduto alla riliquidazione della pensione di inabilità della S., praticamente negando la prestazione con riferimento all'anno 2011, posto che nell'anno 2010 la pensionata aveva superato i limiti di reddito per beneficiare della stessa, dovendo farsi rientrare nel "reddito" percepito anche la somma di cui sopra erogatagli dalla banca.

Ha perciò chiesto in ripetizione alla S. la somma di € 3.151,04, che ha iniziato a trattenere alla stessa.

A fronte di questi fatti, la questione nevralgica della causa, che l'Inps ha devoluto alla Corte con l'odierna impugnazione, è se nel reddito utile ai fini della sussistenza del diritto alla pensione di inabilità civile, debba, o meno, farsi confluire anche la somma percepita dalla pensionata, quale somma maturata presso un fondo pensionistico bancario e già tassata alla fonte.

Il giudice di primo grado, accogliendo la tesi della S., ha ritenuto trattarsi di mero capitale riscosso, quale disinvestimento di somme già di spettanza della ricorrente, e che pertanto lo stesso non debba concorrere nel reddito da prendere in considerazione ai fini in esame, rilevando a questi fini soltanto la componente, per così dire, fruttifera dell'investimento, nel senso di interessi, premi o altra forma di remunerazione conseguenti all'investimento del capitale.

L'ente previdenziale critica questa decisione e sostiene, da un lato, che nel reddito da prendere in considerazione rientrerebbero tutte le entrate proprie del pensionato non soltanto "assoggettate", ma anche "assoggettabili" ad Irpef, con conseguente irrilevanza del fatto che le somme riscosse dalla S. fossero già tassate alle fonte e non dovessero essere indicate nella dichiarazione dei redditi tra quelle da assoggettare ad Irpef; dall'altro lato, che nella specie le somme riscosse dalla S. avrebbero natura di prestazione pensionistica complementare, maturata in apposito fondo di previdenza complementare privata, e che pertanto in quanto tali costituirebbero senz'altro "reddito" rilevante ai fini del superamento dei limiti reddituali di legge.

Le doglianze devono ritenersi fondate.

L'art.12 della L.118/71, nel disciplinare la pensione di inabilità dispone che "le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall'art.26 della L. 30 aprile 1969, n.153,...".

Questa norma, a sua volta, prevede che la pensione in questione spetti ai cittadini che "posseggano redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche" inferiori a limiti che di volta in volta vengono aggiornati. L'art.14 *septies* del D.L. 663/1979, conv. nella L.33/80, come recentemente modificato, aggiunge che il limite di reddito per il diritto alla pensione di inabilità ex art.12 della L.118/71, è calcolato "con riferimento al reddito agli effetti dell'Irpef con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il soggetto interessato fa parte".

E' perciò indubbio che i redditi di rilievo ai fini in esame sono quelli "assoggettabili" all'imposta sulle persone fisiche e non soltanto quelli "assoggettati", cui si riferisce il TUIR esclusivamente ai fini della loro tassazione.

Il primo concetto è senz'altro più ampio del secondo, in quanto abbraccia tutti i redditi di qualsiasi natura che sono assoggettabili all'imposta, anche se ai fini fiscali non vengono dichiarati perché già assoggettati alla fonte.

Ne deriva che per risolvere la questione se le somme riscosse dalla S. costituiscano reddito rilevante ai fini che precedono, ha poca rilevanza la circostanza, valorizzata dalla ricorrente, che le somme da ella riscosse sono già state assoggettate alla fonte e quindi non vanno inserite nella dichiarazione fiscale tra quelle da assoggettare ad Irpef.

Occorre invece indagare la natura di dette somme.

Risulta in atti (cfr.doc.1 fasc.1° grado Inps), ed è pacifico, che le stesse costituiscano una "prestazione pensionistica complementare", maturata nel fondo pensione "PrevidSystem", gestito da Banca Intesa San Paolo, ramo Vita, cui la S. si è iscritta il 31 dicembre 1998.

Come si evince chiaramente dall'attestazione rilasciata dalla banca (cfr. il cit.doc.1), l'importo liquidato rappresenta la prestazione di previdenza complementare, derivante dall'adesione

della S. al fondo, ed erogata sotto forma di capitale al 100%, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti dal regime di appartenenza della S..

Anche dal prospetto di liquidazione allegato all'attestazione, si ricava l'iscrizione della S. al fondo pensione aperto, gestito dalla banca, e il fatto che la posizione di quest'ultima nel fondo sia stata alimentata da apposita "contribuzione", versata nel corso del rapporto di lavoro.

Dallo stesso prospetto si ricava altresì che le somme spettanti alla S. sono state erogate al netto, in quanto il fondo pensionistico, in qualità di sostituto di imposta, ha già trattenuto le imposte dovute, nonché che il fondo avrebbe poi inviato alla ricorrente il CUD, ossia la certificazione unica dei redditi di lavoro e dei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (ovviamente con inserimento delle somme in questione).

Stando così le cose, deve convenirsi con l'ente previdenziale laddove osserva che le somme riscosse dall'appellata rappresentano una prestazione di previdenza complementare, e pertanto non possono ritenersi capitale già di spettanza della ricorrente, in quanto mero disinvestimento di somme, come affermato dal giudice di primo grado, ma vera e propria prestazione pensionistica complementare, derivante da investimenti compiuti dal Fondo cui la S. ha aderito (in una delle gestioni finanziarie contemplate dal suo regolamento) e non dalla mera sommatoria di versamenti effettuati nel tempo dalla S..

Tale essendo la natura delle somme in questione, è indubbio che le stesse entrino a far parte del reddito percepito dalla ricorrente, trattandosi, giova ripeterlo, di prestazione pensionistica complementare e aggiuntiva (che anziché essere erogata in importi periodici, è stata erogata in un'unica soluzione), e quindi certamente reddito ai sensi della normativa di cui si è detto in premessa.

Si tratta, in sostanza, di una prestazione di previdenza privata (una pensione aggiuntiva) erogata in forma di capitale, anziché in forma di rendita (periodica).

La sentenza impugnata va dunque riformata e non essendovi questioni sul fatto che l'inclusione delle somme in parola nel reddito percepito dalla ricorrente nell'anno 2010, comporti il superamento dei limiti reddituali di legge per godere della prestazione di inabilità, il ricorso di 1° grado deve essere respinto.

La novità della questione trattata induce alla integrale compensazione delle spese di lite con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio.

(Omissis)
